

Stefano Capelli
Consigliere Comunale di Busseto

Al Sindaco del Comune di Busseto

^^^^^

**Mozione contro l'introduzione dell'IMU sulla prima casa
prevista dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 del Governo Monti (Decreto salva-Italia)
convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214**

* * § * *

Il sottoscritto Consigliere Comunale Capelli Stefano

PREMESSO CHE

- l'ICI, istituita come imposta straordinaria sugli immobili (ISI) con il Decreto Legislativo n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", è stata poi trasformata in una tassa ordinaria;
- fin dalla sua istituzione l'ICI, vera e propria imposizione patrimoniale sulla prima casa, è stata vista come un tributo ingiusto perché colpiva, direttamente, un bene primario;
- con il Decreto-Legge n. 93 del 27 maggio 2008 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall'anno 2008, questa tassa è stata eliminata.
- circa il 90% delle famiglie nel nostro Paese sono proprietarie dell'immobile in cui abitano;
- la casa di abitazione è il luogo dove si svolge la vita familiare e affettiva;
- il Decreto Legislativo n. 23 del 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" all'articolo 8 istituisce, dal 2014, l'IMU (Imposta Municipale Propria) che andrà a sostituire – per la componente immobiliare – l'IRPEF e le addizionali sui redditi relativi ai beni non locati;
- in ogni caso, l'IMU delineata dal Decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze.

RICORDATO CHE

- la manovra finanziaria del Governo Monti (cosiddetto Decreto salva-Italia), anticipa al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'IMU prevista dalla Manovra Monti non è sostitutiva di altre imposte (come previsto dal Decreto legislativo sul federalismo fiscale);
- il 50% degli introiti dell'aliquota minima provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla seconda casa e sugli altri immobili (non definibili come abitazione principale) spetterà allo Stato;
- la Manovra Monti contraddice, profondamente, lo spirito federalista e i principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 23 del 2011 relativo al federalismo fiscale municipale, dato che l'IMU non si applicava alla prima casa e l'intero relativo gettito spettava ai Comuni;

PRESO ATTO CHE

- la casa è un bene su cui il fisco non deve pretendere nulla, perché costituisce un'estensione fisica e un complemento necessario della persona che la possiede e la usa.

CONSIDERATO CHE

- la crisi economica ha colpito profondamente le famiglie e le imprese;
- gravare le famiglie di questa nuova IMU, in un momento di così grande difficoltà, non aiuta la ripresa economica ma comporterà una contrazione, ancora più forte, dei consumi a tutto svantaggio della paventata crescita;
- richiamati i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che dispongono circa le aliquote base da adottare per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale
0,76 per cento per l'aliquota di base;
0,4 per cento per aliquota per l'abitazione principale
0,2 per cento per l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'esborso fiscale per le famiglie, mantenendo le aliquote base, risulta essere più gravoso rispetto all'ex ICI a causa dei moltiplicatori degli indici catastali

RICHIAMATI I SEGUENTI COMMII DELL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011 (L. 214/2011):

- comma 6: l'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- comma 7: l'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- comma 8: l'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
- comma 9: i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- comma 10: Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (modificato dalla L. 214/11 in cui i comuni **“possono disporre l'elevazione dell'imposta della detrazione”**) In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

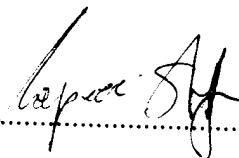
RITENUTO CHE

- i riferimenti all' art. 59 Dlgs. 446/97 in materia di **“Potesta' regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”** cui fa riferimento il Comune di Busseto siano ormai superati, invalidando anche la lettera e) **“considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”**;

IMPEGNA LA GIUNTA ED IL SINDACO

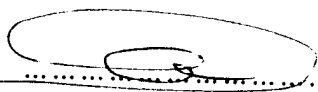
- 1) a condannare l'intervento del Governo Monti che ha reintrodotto – sotto mentite spoglie – l'ICI sulla prima casa;
- 2) a definire le aliquote in modo tale da ridurre al minimo la tassazione sui cittadini, adottando le seguenti aliquote:
 - 0,76 per cento per l'aliquota di base;
 - 0,4 per cento per aliquota per l'abitazione principale aumentando le detrazioni
 - 0,1 per cento per l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) nel caso fosse ancora possibile fare riferimento all'art 59 DLgs. 446/97, a considerare l'aliquota ridotta ad abitazione principale, per i locali concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
- 4) a trasmettere formalmente la presente Mozione ed il verbale di votazione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro degli Affari Regionali e ai Presidenti di Camera e Senato

Consiglieri comunali : Stefano Capelli



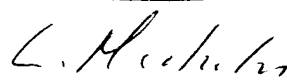
.....

Leoni Gianarturo



.....

Michelazzi Lamberto



.....